

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art.1) OGGETT	O DEL CONTRATTO		
Il contratto ha p	per oggetto la fornitura con il sistema del	Ila somministrazione di material	e di consumo dedicato al
funzionamento (dell'apparecchiatura Endocompact Xion	in dotazione presso l'U.O.C. o	di Otorinolaringoiatria e di
proprietà dell'Ar	nas.		
Delibera n.	del	4	

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla di affidamento, che sarà comunicata con apposita nota dell'Amministrazione.

ART. 3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La documentazione e quella espressamente richiesta nella piattaforma MEPA.

Art.4) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, applicherà una penale per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a €. 516,45 □□□□□□ 0,50%;
- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €. 5.164,56 □ □ □ 1%,
- per ordini superiori a €. 5.164,56 □□□□□□□□□□ 2%.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.



Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. Civico, Piazza N. Leotta n.4 – Palermo. I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d'accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati .

Art.5) DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA'

Le quantità indicate nell'allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo in quante riferite al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell' U.O. utilizzatrice, e sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative.

Art. 6) PAGAMENTO DELA FORNITURA

Al pagamento della fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato il numero del DDT ed il numero del relativo ordine di approvvigionamento.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010,n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.



Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Art.7)PRECISAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante "Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di una mera fornitura, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda il contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ci si riserva dopo l'adozione del provvedimento di affidamento della fornitura di comunicare il numero Cig e l'eventuale contributo da versare alla suddetta Autorità;

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all'art.4, con diritto al risarcimento del danno a carico della ditta affidataria.

Inoltre si precisa, che qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi, questa Amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento.

Art.9) RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto nella lettera invito e dalle presenti clausole contrattuali valgono, in quanto applicabili, le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Art.10)FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

La ditta per accettazione

Il Direttore dell'Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga



Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all'art. 5 ed art. 9 delle presenti clausole contrattuali che si riportano qui di seguito:

art. 5): <<le quantità indicate nell'allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo in quante riferite al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell'U.O. utilizzatrice e sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative >>.

art. 10) <<per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo. E' esclusa ogni competenza arbitrale>>.

La ditta obbligata